
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Pronuncia implicita e rigetto

Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perché indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, decisa e rigettata dal giudice.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.8.2014, n. 17580

...omissis...

Con tre motivi, illustrati in un unico contesto, la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per erronea, lacunosa ed illegittima qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c.. In sostanza, la ricorrente sostiene che nel formulare le conclusioni aveva chiesto che fossero dichiarate non dovute le somme a titolo di diritti di notifica, aggio a carico, mora e diritti di tabella così come esposti nelle cartelle esattoriali e come risultanti dagli estratti forniti dagli enti previdenziali, il tutto per un ammontare complessivo pari ad Euro 62.463,25, per cui l'eccezione di nullità di notifica delle stesse cartelle era stata sollevata in funzione dell'accertamento della insussistenza dell'obbligo di corresponsione, oltre alla sorte, delle somme e degli altri oneri accessori.

Inoltre, il giudicante aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme accessorie ed aveva erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, laddove la stessa era da intendersi come opposizione al diritto dell'ente previdenziale di agire in via esecutiva per l'incasso delle predette somme. Infine, nel dichiarare l'avvenuta sanatoria della nullità delle predette notifiche per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, il giudice del merito aveva omesso di dare rilievo ai consumati effetti di tali nullità sull'insorgenza delle contestate obbligazioni accessorie di cui sopra.

Per ragioni di connessione i tre motivi, così riassunti, possono trattarsi congiuntamente.

Orbene, tali motivi sono infondati.

Anzitutto è agevole rilevare che non sussiste l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. in ordine all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme oggetto di intimazione atteso che il giudice di prime cure, nel ritenere in via preliminare che la domanda proposta era inammissibile, emetteva una statuizione contenente l'implicito rigetto delle questioni di merito alla stessa sottese.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che "non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata - sia pure con pronuncia implicita - in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice".

E', inoltre, corretta la decisione con la quale il giudicante ha esaminato immediatamente la questione della nullità delle notifiche, trattandosi di questione preliminare al merito, a prescindere dalla valenza attribuitale dalla parte interessata.

Eguale immune da vizi logici e giuridici è la qualificazione della domanda operata dal primo giudice nei termini di un'opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opponente aveva giustificato la proposta eccezione di nullità delle notifiche sulla scorta del dato di fatto fondamentale rappresentato dalla circostanza di essere venuta a conoscenza dell'iniziativa di recupero del credito da parte dei predetti enti solo a seguito dell'occasionale accesso del proprio amministratore presso gli stessi istituti creditori per l'acquisizione dei dati previdenziali riguardanti la posizione dell'impresa. Evento, questo, posto alla base del contenuto sostanziale della spiegata opposizione, che il giudice di

prime cure ha valutato in relazione alle finalità che la parte intendeva perseguire in concreto e rispetto alle quali non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.

Il giudice del merito ha infatti il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti dedotti dalla parte, indipendentemente dall'esattezza del nomen iuris attribuitole nell'atto introduttivo e in genere delle prospettazioni giuridiche di parte, fermo restando che siffatta qualificazione risulta necessariamente vincolata ai fatti allegati (e provati) dalle parti stesse.

Pertanto, non può dirsi incorrere nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., come invece sostenuto dalla ricorrente, il giudice di merito, che nel caso in esame ha invece esercitato il doveroso compito di definire e qualificare la domanda proposta, ritenendola di opposizione agli atti esecutivi, senza che in ciò risulti condizionato dalla prospettazione di parte, tenendo conto del contenuto sostanziale della pretesa e senza esorbitare i limiti tracciati dalla domanda attorca, questa sì circostanza fondante il vizio di ultrapetizione.

In maniera altrettanto corretta il primo giudice ha constatato che la dedotta nullità delle notifiche risultava essere sanata dalla rituale proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, per cui l'efficacia sanante così manifestatasi consentiva di superare le obiezioni circoscritte al dato formale della ritualità del procedimento notificatorio delle cartelle esattoriali.

Nè ha pregio il rilievo per il quale la dedotta nullità delle notifiche aveva inciso sulla possibilità della controparte di azionare il proprio diritto al recupero del credito contributivo, posto che, una volta accertata l'intervenuta sanatoria della eccepita nullità della notifica delle cartelle esattoriali e la conseguente validità dell'instaurazione del contraddittorio nel relativo giudizio di opposizione, alcun ostacolo poteva frapporsi al diritto degli enti creditori a far valere il loro credito ai fini del suo integrale recupero per sorte capitale ed accessori.

Nè coglie nel segno la tesi difensiva della ricorrente che tenta inammissibilmente di collegare alla procedura di opposizione agli atti esecutivi, da essa stessa promossa nei termini sopra esposti, una sorta di funzione strumentale all'ulteriore accertamento dell'insussistenza del diritto di credito azionato dalla controparte o del diritto di quest'ultima di procedere in via esecutiva per il recupero delle relative somme.

Invero, le caratteristiche e le finalità del procedimento di opposizione agli atti esecutivi si differenziano sia da quelle proprie del procedimento avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo fatto vale tramite notifica delle cartelle esattoriali, sia da quelle del procedimento di opposizione all'esecuzione.

Invero, nell'opposizione agli atti esecutivi non si contesta il merito del diritto di credito azionato, nè il diritto della controparte di procedere all'esecuzione forzata, bensì la validità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2014